



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 93/14
Lussemburgo, 3 luglio 2014

Sentenza nella causa T-203/12
Mohamad Nedal Alchaar / Consiglio

Il Tribunale annulla le misure restrittive imposte a Mohamad Nedal Alchaar unicamente in quanto ex ministro siriano dell'economia e del commercio

Il Consiglio ha indebitamente invertito l'onere della prova ritenendo che fosse possibile presumere, senza un esame scrupoloso e imparziale degli elementi a scarico, che il sig. Alchaar intrattenesse ancora stretti legami con il regime siriano dopo le sue dimissioni dal governo

Tra il 2011 e il 2013, il Consiglio ha iscritto il nome del sig. Mohamad Nedal Alchaar nell'elenco delle persone interessate dalle misure restrittive adottate contro la Siria. Al sig. Alchaar è stato così vietato l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri dell'Unione, mentre i suoi fondi e le sue risorse economiche sono stati congelati. In un primo momento, l'iscrizione del sig. Alchaar è stata così motivata: «Ministro dell'economia e del commercio. Responsabile dell'economia siriana»¹. A seguito delle dimissioni del sig. Alchaar da ministro, rassegnate il 23 giugno 2012, il Consiglio ha così modificato i motivi della sua iscrizione: «ex Ministro dell'economia e del commercio. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile»². Il sig. Alchaar chiede l'annullamento della propria iscrizione.

Con la sua sentenza odierna, il Tribunale annulla parzialmente l'iscrizione del sig. Alchaar, nei limiti in cui essa si fonda unicamente sul suo status di ex ministro³.

Per quanto attiene, innanzitutto, ai motivi fondati sulla *carica di ministro* ricoperta dal sig. Alchaar e alle responsabilità da questi esercitate per l'economia siriana, il Tribunale dichiara che l'iscrizione era legittima, dovendo i membri di un governo essere ritenuti solidalmente responsabili della politica di repressione portata avanti dal governo. Il Tribunale ritiene che il Consiglio non fosse tenuto a dimostrare un'implicazione personale del sig. Alchaar negli atti di repressione, ma che potesse dedurre, date le importanti responsabilità esercitate da quest'ultimo, che egli faceva parte dei dirigenti del regime o, quantomeno, che era associato al regime.

Per quanto attiene poi ai motivi fondati sullo *status di ex ministro* del sig. Alchaar e sui suoi legami con il regime e alla sua corresponsabilità nella repressione violenta contro la popolazione civile, il Tribunale ritiene che fosse possibile presumere che, anche dopo le sue dimissioni, egli intrattenesse ancora stretti legami con il regime siriano, a condizione che una siffatta presunzione sia relativa, proporzionata e rispettosa dei diritti della difesa. Così, laddove l'esistenza di tali legami sia contestata, spetta al Consiglio dedurre indizi sufficientemente probanti che permettano ragionevolmente di affermare che l'interessato ha mantenuto stretti legami con il regime anche dopo le sue dimissioni. Il Tribunale rileva, tuttavia, che il Consiglio non ha fornito tali elementi, cosicché ha indebitamente invertito l'onere della prova addebitando al sig. Alchaar di non aver dimostrato di non essere più associato al regime siriano dopo le sue dimissioni. Pertanto, il

¹ V. regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1).

² V. regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 (GU L 111, pag. 1).

³ Più precisamente, il Tribunale annulla l'iscrizione del sig. Alchaar che figura nel regolamento di esecuzione n. 363/2013. Ai sensi dell'articolo 266 TFUE, il Consiglio è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del Tribunale comporta e, pertanto, deve espungere il nome del sig. Alchaar da ogni altro atto che si basi sugli stessi motivi del regolamento di esecuzione n. 363/2013.

Consiglio ha commesso un errore di valutazione laddove ha ritenuto che l'iscrizione fosse giustificata sulla sola base dello status di ex ministro.

Inoltre, il Tribunale dichiara che il Consiglio non ha esaminato in modo accurato e imparziale gli elementi forniti dal sig. Alchaar nel corso del procedimento. Questi ha, infatti, prodotto due dichiarazioni sull'onore, in base alle quali egli non ha mai esercitato responsabilità politiche importanti e non è mai stato membro del partito Baas in Siria. Ha altresì affermato che la sua nomina a ministro è dipesa anzitutto dalla sua esperienza e dalla sua reputazione e che egli in qualità di membro del governo si è sempre opposto all'uso della violenza e alla «soluzione di pubblica sicurezza». Il Tribunale afferma che non vi è alcuna ragione di dubitare dell'attendibilità di tali informazioni, salvo presumere la malafede del sig. Alchaar.

Il Tribunale constata altresì che il sig. Alchaar ha prodotto svariati articoli che fanno riferimento alla sua esperienza acquisita negli Stati Uniti e alle sue attività accademiche, nonché alla sua reputazione di economista a livello internazionale (ha pubblicato numerose opere nel campo dell'economia e nel 2009 è stato riconosciuto come uno dei 500 musulmani più influenti nel mondo). Un tale riconoscimento internazionale avrebbe dovuto portare il Consiglio a interrogarsi sulle ragioni che hanno spinto il sig. Alchaar a dimettersi dalla carica di ministro, anziché a presumere l'esistenza di legami con il regime siriano sulla base della sua carica rivestita per un breve periodo ⁴.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Ai sensi dello Statuto della Corte di giustizia, una decisione del Tribunale che annulla un regolamento ha effetto solo dopo la scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, vale a dire due mesi e dieci giorni decorrenti dalla notifica della sentenza, ovvero, se è stata proposta un'impugnazione, dopo il rigetto della stessa.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

⁴ Il sig. Alchaar è stato Ministro dell'economia e del commercio dal 14 aprile 2011 al 23 giugno 2012.